

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà

Storia e istituzioni a Genova nel Medioevo

I termini ‘Compagna’, ‘consoli’, ‘podestà’ richiamano forme di organizzazione e magistrature presenti ed operative nella storia di Genova dall’XI secolo in poi. Utilizzare la Compagna come punto di riferimento per individuare la specifica caratterizzazione organizzativa della comunità genovese, e la successione tra il comune consolare e quello podestarile, per marcare momenti politici di cambiamento legati ad un processo generalizzato e contestuale nell’area dell’Italia centro-settentrionale, credo che possa ancora valere come schema di richiamo e di inquadramento attento sia delle ‘diversità’ genovesi che delle convergenze con esperienze vicine e coeve.

Non è certo la scelta di privilegiare un versante, sia pur esso importante come quello istituzionale (e lo stesso si potrebbe dire per l’economia o i rapporti internazionali).

La storiografia ha affinato i suoi strumenti e la composizione di una sintesi affidabile richiede necessariamente il ricorso a vari settori di specializzazione: l’economia, il diritto, i rapporti internazionali, la mentalità, l’urbanistica, l’archeologia, l’onomastica devono arricchire il quadro storico, senza peraltro renderlo sfuocato o generico. Le dimensioni da considerare sono tante, ma devono significare un arricchimento complessivo delle conoscenze, le vecchie insieme alle nuove, e non un mutamento di contenuti da privilegiare: leggere la storia di Genova solo in chiave marittima-internazionale o di mentalità è altrettanto riduttivo che interpretarla in riferimento ai mutamenti delle condizioni economiche o delle strutture istituzionali.

Tenere conto degli apporti dei diversi settori storiografici è, ormai, patrimonio comune e canone indiscusso: occorre, però, darsi un ordine nella narrazione, e credo che la strada migliore rimanga quella di un costante richiamo alle fonti come imprescindibile trama di ricostruzione e di conseguente interpretazione, non come rapsodico spunto di una opinabile sociologia storica.

* Pubbl. in *Storia illustrata di Genova*, a cura di L. BORZANI, G. PISTARINO, F. RAGAZZI, 1, Genova 1993, pp. 81-96.

Se questo paradigma interpretativo è, come io credo, corretto per tutto il fenomeno comunale italiano, esso è valido anche per l'esperienza ligure, e questo in contrasto con la storiografia anche recente che tende a considerare atipici gli sviluppi dei grandi comuni marinari come Genova, Pisa e Venezia.

È certamente innegabile l'esistenza di peculiarità, ma sussistono, e sono egualmente importanti, anche i tratti paralleli ad altre vicende comunali: è mia impressione che il concetto di 'eccezionalità' o di 'diversità' abbia contribuito a creare una separatezza storiografica a sua volta generatrice di un atteggiamento di rinuncia ad approfondire l'esperienza ligure in rapporto alle coeve situazioni delle città italiane.

Le origini del Comune

Ancora oggi esistono i comuni, enti territoriali dotati di una certa autonomia e di funzioni proprie in diversi campi. L'accostamento al comune medievale è solo indiretto, nella denominazione ed in alcune funzioni, in quanto il comune attuale è certo figlio dell'evoluzione del così detto 'Stato moderno' o, forse meglio, del modello di organizzazione territoriale periferica voluta dai legislatori napoleonici.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli 'totalizzanti' che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale. C'è però un riferimento politico fondamentale che è costituito dalla crisi del potere pubblico in Italia agli inizi del X secolo e la situazione di sostanziale anarchia del *regnum Italiae*.

Tra vescovi e visconti, che tendono ad occupare spazi politici non più gestiti a livello di potere centrale, cresce un ceto dirigente cittadino, feudale o mercantile, che si inserisce, con crescenti potenzialità economiche, a fianco dei tradizionali poteri laici ed ecclesiastici. Il dato sociale si formalizza in una istituzione, quella dei 'consoli', magistratura collegiale che si stabilizza, tra la fine dell'XI e la metà del XII secolo, in tutta l'area comunale dell'Italia centro-settentrionale: la sua caratteristica, rispetto ad organizzazioni cittadine preesistenti, è quella di rappresentare l'intera comunità e di proporsi con caratteri non occasionali ma continui.

Si gettano le basi per un ordinamento che è certo lontano dai modelli di 'Stato' a cui ci rimanda la precedente tradizione imperiale romana o la successiva esperienza dell'assolutismo: ma è certo errore di prospettiva storica comparare esperienze così diverse assumendo a parametro di valore assoluto una presunta 'forza' o 'debolezza' dello stato.

La giusta valutazione di queste esperienze istituzionali deve necessariamente fare riferimento ad una nuova situazione economica e sociale che produce una coscienza nuova capace quasi di personificare l'orientamento e l'azione unitaria dei cittadini in uno specifico organo di governo.

La forza o debolezza dell'ordinamento, identificata più ancora che nella gestione diretta di alcune funzioni, quali il fisco e la giustizia, nella capacità di controllare e reprimere le tensioni sociali, è un parametro di giudizio che semplifica in modo eccessivo la ricchezza di articolazioni di una società complessa e ne travisa i caratteri di originalità istituzionale.

Si tratta, per concludere, di una pluralità di esperienze singole, ognuna con le proprie particolarità, che si riportano a costanti istituzionali comuni, ed è questo il contesto entro cui occorre inquadrare la nascita del comune genovese.

Vescovo, visconti e comunità cittadina nell'Alto Medioevo a Genova

Il primo riferimento ad una comunità, *habitatores in civitate Ianuensi*, come soggetto di imputazione di diritti collettivi, si ritrova in un diploma che Berengario ed Adalberto concedono ai Genovesi nel 958:

« In nome di Dio eterno, Berengario e Adalberto re per grazia divina. Conviene che l'eccellenza regale inclini gli orecchi ai voti dei suoi fedeli, per renderli più fedeli e pronti nella loro obbedienza, perciò ... confermiamo e corroboriamo a tutti i nostri fedeli e abitatori della città di Genova tutte le cose e proprietà loro, i livelli e le precarie e tutte le cose che possiedono secondo le loro consuetudini quale sia il titolo o il tipo di scrittura con il quale le acquisirono, e quelle cose che ad essi pervennero da parte del padre e della madre. Confermiamo e corroboriamo loro tutte le cose dentro e fuori della città, insieme con le terre, vigne e prati, pascoli, selve, saliceti, seminativi, rive, mulini, diritti di pesca, monti, valli, pianure, acque e corsi d'acqua, servi ed ancelle dell'uno e dell'altro sesso e tutto quello che può essere detto e nominato, che secondo la loro consuetudine essi possiedono, con annessi e connessi nella loro integrità. Ordiniamo anche che nessun duca, marchese e conte, sculdascio, decano o qualsiasi altra persona grande o piccola del nostro regno osi entrare ad esercitare atti di autorità nelle loro case o pretenda il mansionatico o rechi loro ingiuria o molestia [...] Se qualcuno violerà questo nostro precetto ... sappia che pagherà mille libbre d'oro puro, metà alla nostra camera e metà ai sopraddetti uomini e ai loro eredi e proeredi ... ».

La prima osservazione da fare, relativamente a questo documento, affinché non si pretenda di evincere da esso, come è stato fatto in passato, più di quanto realmente dica, è che si tratta di un atto da inquadrare nell'ambiente feudale, dalla cui tradizione emergono tre concetti: l'ordine gerarchico, l'*immunitas* e l'elemento giuridico consuetudinario. La gerarchia propria dell'ordine feudale è lo schema concettuale che serve ad inquadrare gli abi-

tanti della città come soggetto di autonoma imputazione di diritti al pari di « qualsiasi altra persona grande o piccola del nostro regno ». La prima conseguenza di questo inquadramento è la concessione di una immunità, cioè una facoltà di esclusione di qualsiasi altra autorità dall'esercizio di poteri all'interno del contesto considerato, in questo caso della città di Genova: duchi, marchesi, conti, sculdasci, decani e chiunque altro voglia esercitare le proprie prerogative di superiorità feudale ne viene inibito con la minaccia di sanzioni pecuniarie che, per la metà, saranno incamerate da questo nuovo soggetto, gli *habitatores*. L'immunità è, come si è detto, un diritto di esclusione, negativo quindi, che, all'interno del territorio dichiarato 'immune', si riempie di contenuti concreti che sono di due tipi: in primo luogo il mantenimento dei diritti immobiliari dei Genovesi, all'interno e fuori della città, *que secundum consuetudinem illorum tenent*; in secondo luogo il riconoscimento di alcuni diritti, anche questi tipicamente feudali, quali, ad esempio, boschi, fiumi, mulini ecc., anche questi *que secundum consuetudinem illorum tenent*. Come è stato autorevolmente sostenuto da Besta, il privilegio

« fu a torto considerato come una conferma del diritto obbiettivo consuetudinario osservato in quella città: si tratta invece in realtà di una generale conferma di diritti subbiettivi di carattere reale esercitati direttamente (*iure proprietario*) o derivatamente (per livello o precaria) sulle terre già comprese nel contado o nella marca. La conferma serviva a garantire la esenzione dei proprietari o dei livellari dalla coattiva esazione di certi diritti come, ad esempio, l'«albergheria' ».

Come si vede, quindi, il riferimento importante che proviene da questo testo non è l'esistenza supposta di un testo di consuetudini, quanto piuttosto il riconoscimento di un organismo politico autonomo, non sottoposto cioè ad alcun potere feudale intermedio. I contrasti tra gli abitanti della città ed i *vicecomites* continuano, dando sempre maggiore spicco agli interventi di intermediazione dell'autorità vescovile. Come ha scritto Poleggi,

« ... alla metà del secolo XI si giunge ad una pacificazione che rappresenta in realtà il più totale inserimento delle famiglie vescovili ribelli nella feudalizzazione pratica operata dal vescovo, mentre si fanno strada dai ceti popolari tutti coloro che, avviati ad una intensa attività marittima e commerciale, formeranno con la nuova nobiltà la classe di governo comunale ».

Un testo non datato di consuetudini, che si può riportare alla metà del secolo XI, ed il breve del marchese Alberto che, nel 1056, promette di osservare la consuetudini di Genova – probabilmente le stesse contenute nel documento non datato – seppure siano una ulteriore testimonianza della vitalità ed autonomo-

mia degli abitanti della città, formalizzano una situazione che si riferisce ormai al passato. Premono ormai nuove e diverse situazioni politiche ed economiche che porteranno fondamentali mutamenti anche sul versante istituzionale.

Le compagne rionali e la Compagna Communis

L'eco di più antichi assetti istituzionali non si spegne del tutto, man mano che la città allarga i suoi orizzonti operativi, politici ed economici, e procede a nuovi processi di aggregazione sociale: l'esempio più evidente di tali persistenze è certo quello legato al termine compagna ed al suo significato. Il riferimento è ad una antica articolazione del manufatto urbano, ai fini della amministrazione della giustizia, in tre parti, *castrum*, *civitas* e *burgus* attestate intorno alle chiese di Santa Maria di Castello, San Lorenzo e San Siro. Ad ognuna di esse corrisponde una compagna ed una autonoma circoscrizione giurisdizionale nella quale si compongono le controversie tra cittadini. Un successivo processo di razionalizzazione e di adeguamento, che distingue, come vedremo, i *consules de commune* dai *consules de placitis*, porta alla costituzione di due grandi aree, la *civitas* ed il *burgus*, suddivise, nel 1130, in otto compagne rionali, localizzate in posizione perpendicolare rispetto alla *ripa maris*. Poleggi ha notato come

«... lungo il più generale processo di definizione delle forme costituzionali sia emerso un fitto intreccio di forze sociali e di insediamenti urbani ed extraurbani che mutano decisamente quell'estremo carattere di piazzaforte assunto dalla città imperniata sulla fortezza di Castello e chiusa dalle mura del IX secolo. Il perfezionamento delle forme costituzionali e la contemporanea fusione demica dei vari protagonisti sono integrati col mutamento di un più vasto assetto politico del territorio, soprattutto orientati agli obiettivi di una corsa sempre più accelerata verso una indipendenza militare ed economica che si dispiegherà in pieno nel secolo XII [...]».

Ben precisi fattori economici e militari danno alla situazione genovese alcune caratteristiche di peculiarità nel processo di sviluppo delle istituzioni comunali: l'esigenza di allestire flotte per le spedizioni marittime, siano esse di natura militare o economica, crea originali legami tra i vari ceti cittadini, che ad esse possono partecipare a vario titolo. Le memorie delle spedizioni militari antisaracene, più o meno leggendarie ma non prive di un qualche significato evocativo di situazioni reali o di speranze collettive, vengono integrate e, in certo qual modo, avvalorate da documenti dell'XI secolo (1060-1070) che testimoniano la presenza al Cairo di ancora inesperti mercanti genovesi. Alla fine del secolo la crociata dà la spinta definitiva a questo slancio mediterraneo della città, con la creazione dei primi stabilimenti fissi, di

tipo mercantile o coloniale. Contemporaneamente, sotto l'impulso del vescovo Arialdo Guarachi, si perviene ad una pacificazione generale interna ed alla formazione di un assetto istituzionale funzionale al governo dei più ampi spazi conquistati dai Genovesi. Lo stesso spirito associativo che ha consentito proficui sviluppi commerciali viene trasfuso nella organizzazione di governo, dando luogo alla *Compagna Communis*. Il problema storiografico da risolvere riguarda il processo attraverso cui una *coniuratio* privata, denominata compagna, riesce a porsi all'interno della città come struttura politica dominante e ad imporre un controllo amministrativo e giurisdizionale nei confronti di tutti i soggetti che abitano in essa.

La stabilizzazione del regime consolare

Non esistono documenti ufficiali coevi che consentano la ricostruzione della prima fase della istituzione comunale genovese. I punti di riferimento sono la cronaca dell'annalista Caffaro (1080-1166), che inizia il racconto di avvenimenti a lui coevi dal 1099 e li continua per oltre mezzo secolo, e tre *brevi*, cioè norme programmatiche giurate, uno dei consoli del 1143 e due della Compagna del 1157 e del 1161. Ecco il testo della narrazione di Caffaro relativa all'anno 1099:

« Al tempo della spedizione navale di Cesarea, poco prima, nella città dei Genovesi, fu fatta una compagna di tre anni e sei consoli, i cui nomi sono questi: Amico Brusco, Mauro di Platealonga, Guido di Rustico di Rizzo, Pagano di Volta, Ansaldo di Brasile, Bonusmato di Medolico, che tutti furono consoli del comune e dei placiti per i predetti tre anni. Passato un anno e mezzo 26 galee e sei navi, partendo da Genova, alle calende di agosto si diressero a Gerusalemme ... Alle successive calende di gennaio, fu fatta una compagna di quattro anni e di quattro consoli ... e furono consoli del comune e del placiti per i predetti quattro anni Guglielmo Embriaco, Guido di Rustico di Rizzo, Ido di Carmadino e Guido Spinola, al tempo dei quali 40 galee genovesi si diressero a Gerusalemme ... Finiti i predetti quattro anni fu iniziata un'altra compagna, parimenti di quattro anni e di quattro consoli, che tennero il consolato per questi quattro anni per il comune e per i placiti. I consoli furono questi: Mauro di Platealonga, Iterio, Guglielmo Malabito e Otto Fornaio al tempo dei quali 60 galee si diressero da Genova a Gerusalemme ... ».

La situazione istituzionale che emerge dal racconto appare per certi versi abbastanza stabilizzata: si dice infatti che già prima del 1099 è stata introdotta la magistratura consolare, che rappresenta la compagna, un'organizzazione per la quale l'annalista non ritiene di dover accennare ad elementi che la caratterizzano. Gli *Annali* sono stati stesi in un momento in cui compagna e comune hanno ormai lo stesso contenuto politico e istitu-

zionale, ottenuto attraverso un processo di assimilazione che, al tempo a cui si riferisce la narrazione, sembra essere in buona parte concluso. La magistratura consolare appare ben delineata quanto ai poteri che esercita, che sono essenzialmente di natura esecutiva e giurisdizionale. Anche la durata della carica, dopo l'iniziale alternanza di periodi triennali e quadriennali, sembra stabilizzarsi sui quattro anni: è lo stesso periodo che caratterizza il patto della compagna, rinnovato con giuramento ogni quadriennio fino al 1122, quando diventa annuale al pari della magistratura consolare che la stessa associazione esprime. La specificazione dei compiti all'interno della magistratura consolare tra *consules de commune* e *consules de placitis*, avvenuta nel 1130, è solo un ulteriore passo nell'articolazione della struttura istituzionale avviata verso un processo di razionalizzazione e di progressivo adeguamento alle aumentate esigenze amministrative e giudiziarie.

È un momento di grande splendore per la città che, oltre alla definizione delle proprie strutture interne, avvia la formazione di uno stato espanso in Liguria e con appendici coloniali. Il suggello esterno ma prestigioso a tale crescita si avrà nel 1162, quando Federico I Barbarossa concede al comune il dominio da Monaco a Portovenere ed il diritto di eleggere autonomamente i consoli, seguendo le proprie consuetudini.

I brevia dei consoli e della compagna

I brevi sono a noi pervenuti in copie piuttosto tarde che permettono con grande difficoltà di separare gli elementi originari dagli apporti successivi che hanno contribuito a renderli più ricchi e complessi. Il primo, del 1143, più lungo e articolato, è il testo che i magistrati giurano al momento di entrare in carica, mentre gli altri due (1157 e 1161) sono *brevia sequimenti*, cioè i giuramenti, corrispondenti a quello dei magistrati, prestati dai membri della compagna impegnati a rispettare e a difendere l'ordinamento costituito.

I testi sono il risultato di un processo di accumulo di prescrizioni emanate in tempi diversi per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli e ci conservano, quindi, le testimonianze sia della normativa del periodo in cui le competenze erano indifferenziate (non esistevano ancora i consoli dei placiti), sia del processo che ha portato la compagna a prevalere sulle altre *rasse* e *coniurationes* e ad assumere il primato nella città fino a farsi *Comune*.

Il contenuto dei brevi è abbastanza vario, ma si qualifica soprattutto per le materie politiche, penali e commerciali. Si definiscono rapporti politici ed economici con la Chiesa locale, con i feudatari, con l'imperatore di Costanti-

nopoli, con le città vicine; l'attenzione per le relazioni internazionali è messa in rilievo anche dalle modalità di organizzazione delle legazioni; nei casi estremi, con il conforto dei consociati, si deliberano le guerre. Emerge egualmente un interesse particolare per l'ordine pubblico, sia economico, con pesanti sanzioni (fino al taglio della mano) per i falsi nummari, sia legato alle fazioni militarizzate che utilizzano le torri. Nello stesso spirito di tutela dell'ordine pubblico interno ed internazionale devono leggersi alcuni divieti di commercio che colpiscono persone, come gli avversari del sistema politico vigente, coloro cioè che non sono entrati nella Compagna, o come i nemici esterni, oppure che penalizzano le merci concorrenziali con quelle genovesi.

Nel complesso i brevi contengono norme sanzionatorie di comportamenti illeciti per i quali è ovviamente più sentita dalla comunità la necessità della scrittura che elimini i rischi e le incertezze delle tradizioni consuetudinarie orali.

Il problema storiografico delle origini e dello sviluppo della compagna consiste soprattutto nell'identificare le parti più antiche di un testo ampliato con aggiunte per corrispondere ad una organizzazione comunale ormai formata e comprendente consoli del comune, consoli dei placiti, parlamento ed altri organi; occorre poi capire se a questo momento, cioè nel 1143, la *coniuratio* si identifichi con la cittadinanza o non significhi piuttosto il godimento completo dei diritti politici. Esaminiamo brevemente i testi più significativi:

« In nome di Dio amen. I. Dalla prossima festa della Purificazione di Maria per un anno. II. Noi consoli eletti per il Comune riconosceremo o opereremo secondo l'onore del nostro arcivescovato e della nostra santa madre Chiesa e della nostra città in tutte le cose mobili e immobili III. Non diminuiremo volontariamente l'onore della nostra città, né il vantaggio e l'onore della nostra santa madre Chiesa. IV. Non faremo torto a nessuno dei nostri concittadini a vantaggio del Comune, né al Comune a vantaggio di qualche nostro concittadino, ma procederemo con equità, come riconosceremo in buona fede e ragionevolmente essere giusto ... V. E per nessuna ragione trascureremo di occuparci delle discordie che ci saranno tra le pievi della nostra arcidiocesi per cose di interesse comune o relative al nostro Comune, per le quali si sia fatto ricorso a noi VII. E prima di tutto andremo a far vendetta e a ristabilire la giustizia e l'onore del nostro arciepiscopato e della nostra madre Chiesa e di tutte le altre chiese, dei sacerdoti, dei vecchi, degli orfani, delle vedove, delle minorenni, delle donne della nostra città ... X. Se qualcuno, uomo o donna, intenzionalmente commetterà un omicidio contro un uomo della nostra compagna o contro qualcuno di quelli che non furono chiamati a far parte della nostra compagna, o che noi non abbiamo ritenuto essere utile che vi entrassero, o contro un sacerdote, o contro un minorenni, che facciano parte della nostra compagna, quell'omicida lo manderemo in esilio e distruggeremo tutti i suoi beni e li devasteremo e assegneremo le proprietà di colui che ha commesso omicidio al padre, alla madre o ai figli o alle figlie, ai fratelli o alle sorelle dell'ucciso se vorranno averli e se non vorranno averli li assegneremo alla chiesa di San Lorenzo e sentenzie-

remo che se l'omicida avrà figli e figlie non ereditino i suoi beni XI. E se sarà commesso un omicidio occulto contro un uomo della nostra compagna o contro qualcuno di quelli che non furono chiamati a far parte della nostra compagna o che noi non abbiamo ritenuto idonei XIII. Se un genovese sarà stato personalmente invitato da uno di noi o pubblicamente chiamato a entrare nella nostra compagna e entro 40 giorni dopo essere stato invitato non vorrà entrare, non avremo il dovere di proteggerlo e per tre anni non accoglieremo le sue istanze davanti al nostro tribunale ... e non lo nomineremo console, né custode delle chiavi della città, non lo manderemo in nessun luogo come ambasciatore; non lo accetteremo come avvocato davanti al nostro tribunale, né gli daremo un ufficio comunale ... e intimeremo al popolo che non porti per mare la persona e il denaro di chi non sia della comune compagna ... ».

Due sono gli elementi che ci preme mettere in evidenza dai testi sopra riportati. I capitoli dal I al VII sono decisamente adeguati ad una ormai completa assunzione da parte degli organi della compagna di tutti i poteri politici e giudiziari: utilizzando un linguaggio ormai tradizionale, quasi stereotipo, dei brevi consolari, essi si accollano compiti di protezione della Chiesa e dei cittadini, come minori, donne e vecchi, tradizionalmente difesi dai gruppi organizzati, siano essi famiglie, corporazioni e associazioni politiche. Dal X capitolo in poi le reminiscenze di un passato organizzato diversamente sembrano emergere meglio, e la compagna, seppure vittoriosa e gerente funzioni pubbliche, come la giustizia, pone delle ben precise differenze tra i suoi componenti e gli altri abitanti della città. Esistono infatti persone non invitate ad associarsi, o che non sono considerate utili o idonee (capitoli X e XI) o che non hanno interesse e volontà di entrare nella compagna (capitolo XIII): per questi la mancata adesione si traduce in un invito al boicottaggio economico che, nella circostanza (capitolo XIII), appare chiaramente come esclusione dai contratti di commenda. Il richiamo alle persone e al danaro da non portare per mare sono aperto riferimento al *socius stans* e al *tractator* che pongono in comune rispettivamente capitale e lavoro.

L'interpretazione che ha trovato consensi maggiori, soprattutto nella storiografia locale tende a privilegiare un aspetto unitario, di tipo quasi democratico, del fenomeno: tutti i cittadini atti alle armi entrano, infatti, a far parte della compagna. Scarso rilievo ottengono gli elementi della volontarietà e della temporaneità, che pure sono caratteristici dell'associazione, mentre si tende ad accreditare e si sottolinea la partecipazione, senza discriminazioni, di tutta la popolazione. All'accoglimento di tale opinione ci sembrano ostacoli testuali difficilmente superabili alcuni non equivoci capitoli dei brevi del XII secolo, riportati in precedenza, da cui risulta che esistono persone non invitate ad associarsi, o che non sono considerate utili, o idonee, o che non hanno interesse

e volontà di entrare nella compagna. Si tratta quindi di un'organizzazione selettiva ed esclusiva, che tende a cooptare nuovi membri, ai quali è lasciata la scelta fra l'adesione o l'ostracismo da parte degli altri adepti. È quindi necessario collegare meglio l'aspetto commerciale con le conseguenze che la costituzione della compagna ha avuto nelle strutture sociali della città: dall'elemento legato allo sviluppo mercantile verso l'esterno non può essere disgiunto il corrispettivo politico interno, costituito dall'esclusione dalla vita pubblica di categorie economiche e produttive che in parte subiranno solo un intervallo nella partecipazione alla gestione del potere, ed in parte diverranno semplice forza lavoro, completamente soggetta e manovrata sui mari e nelle campagne, dalla nuova classe capitalistica genovese.

La compagna nasce e prospera, quindi, come associazione fra privati, di tipo elitario, probabilmente su base censitaria, in opposizione agli equilibri sociali preesistenti ed ai poteri pubblici, vescovili o viscontili, che li esprimevano: si uniscono in essa i titolari delle fortune economiche accumulate in imprese mercantili (che contratti come la commenda, remunerativi e mediamente sempre meno rischiosi, aiutano a formare) e le famiglie feudali inurbate che, accettate e giurate le regole del sodalizio, imparano a rischiare i capitali in imprese commerciali, instaurando una prassi che rimarrà tradizionale per la nobiltà genovese. Si creano nuovi rapporti di forza economica, che si istituzionalizzano in una associazione tendenzialmente selettiva, la quale organizza una forza militare autonoma, una struttura amministrativa e giurisdizionale privata e, così forte e compatta, fronteggia i propri avversari. Questi possono facilmente ravvisarsi, oltre che nel vescovo (che, peraltro, continua ad esercitare ancora a lungo poteri civili) o nel visconte, in alcune categorie sociali produttive presenti nella città, quali artigiani, piccoli commercianti, affittuari o livellari, salariati. Ad essi in precedenza, più che altro per ragioni di necessità militare, non doveva essere preclusa la partecipazione alle assemblee che raccoglievano tutto il *populus*, ed assicurato, quindi, in certa misura, il godimento dei diritti politici individuali ed una più agevole difesa degli interessi di gruppo. Per talune di tali categorie l'esclusione dalla vita politica comunale sarà definitiva, per altre bisognerà attendere l'organizzazione del *populus*, dopo la metà del secolo XIII, per tornare ad avere una effettiva partecipazione alla gestione del potere. Un processo di progressiva identificazione della compagna con il comune procede quindi con l'affermarsi di nuove forme economiche: le istituzioni e soprattutto la normativa si adeguano naturalmente in maniera pressoché definitiva nel corso del XII secolo. La compagna diventa comune e a questo mutua la propria

organizzazione militare e giurisdizionale tradizionalmente divisa per quartieri, che sarà anche la base di unità di tipo fiscale.

Il passaggio al regime podestarile e l'emergere del 'popolo'

La magistratura podestarile compare a Genova nel 1190 e le ragioni di opportunità e governabilità che ad essa hanno dato origine non appaiono diverse da quelle presenti in altri comuni italiani. Sono le ambizioni di parte che paralizzano l'azione della magistratura consolare, al punto che la soluzione monocratica viene vista come l'unica via di mediazione e di possibile distacco dalle pretese egemoniche dei vari gruppi.

I consoli, o meglio, la pratica della collegialità nella gestione dello stato, non vengono immediatamente e completamente soppiantati dalla nuova magistratura e solo nel 1217 il trapasso fra le due fasi istituzionali può dirsi completamente concluso a favore del governo podestarile.

La gestione diretta del potere da parte dei gruppi cittadini attraverso la magistratura consolare si alterna o affianca il podestà, ma cerca soprattutto di non cederli il controllo della giustizia (e ci riuscirà fino al 1217), per il timore che essa possa essere esercitata in maniera indipendente e utilizzata dai giuristi per mutare e limitare privilegi e consuetudini tradizionali.

La scelta del regime podestarile e la sua stabilizzazione dopo il 1217 segnano solo un momento di tregua istituzionale, che si rivelerà fragile e incapace di comporre le antinomie di una società in rapida espansione ed evoluzione. I contraccolpi di una complessa situazione internazionale, con il contrasto tra la Chiesa romana e Federico II, si risentono all'interno nella divisione tra guelfi e ghibellini, o « rampini » e « mascherati », secondo la non chiara denominazione che le due fazioni assumono in Genova. A ciò si aggiunge una difficile situazione economica che, soprattutto con il sistema degli appalti delle gabelle, finisce per premiare solo una parte della classe dirigente, che scarica i maggiori pesi sul resto della collettività gravata quindi da una pesante fiscalità.

Le esigenze di parte accrescono le rivendicazioni politiche e corporative che evidenziano contrasti anche all'interno della tradizionale classe dirigente, ma si qualificano soprattutto per l'emergere come soggetto politico all'interno della società genovese del 'popolo'. Si tratta in sostanza di alcuni strati produttivi che sono stati esclusi dalla partecipazione alla gestione dello Stato nel momento in cui questo si è identificato con la compagna che ha prevalso sulle altre organizzazioni cittadine.

All'inizio del XIII secolo cominciano ad emergere le corporazioni di mestiere, tardivamente rispetto ad altre esperienze comunali e con un limitato peso politico.

Una prima avvisaglia della loro presenza si ha nel 1227, quando il 'popolo' riesce ad inserirsi e a strumentalizzare un contrasto politico fra gruppi nobiliari. Come ha scritto un annalista:

« Dicendosi dunque che molte congiurazioni e compagne erano e aveano preso vigore da assai tempo nella città genovese, per la quale cosa molti nobili che non erano in esse compagne, non poteano conseguire, secondo che a loro pareva, onori come si conveniva, né erano chiamati agli uffici del comune, si levò un certo nobil uomo ed egregio cittadino di Genova, cioè Vilielmo de Mari e insieme con taluni dei detti nobili, con conoscenza e consenso del memorato messere Lazario secondo che giustamente si dice, fece una grandissima e potente congiura. Nella quale furono quasi tutti i popolari e grandissima quantità di quelli delle ville ... ».

Una volta dipinta la situazione di contrasto che si istituzionalizza in compagne o *rasse*, peraltro vietate dalla normativa comunale, come si è visto, l'annalista presenta gli attori di questa vicenda: da una parte Guglielmo de Mari ed alcuni nobili che si sentivano esclusi dalla spartizione del potere, e dall'altra « quasi tutti i popolari » e « quelli delle ville », anch'essi scontenti dell'attuale equilibrio politico. Sono proprio queste ultime componenti, scartate completamente dalla gestione dello stato, e quindi politicamente più motivate che, facendo leva sulla ambizione, cercano di forzare la mano ai nobili titubanti.

L'organizzazione popolare, che pure appare già dotata di alcune strutture fisse, come la sede di riunione, e di organi propri, come giudice e nunzii, non è ancora sufficientemente potente da gestire direttamente la situazione e preme sul de Mari, affidandogli la direzione del movimento e utilizzandolo, vista la sua provenienza nobiliare, come emblema e scudo nei confronti degli avversari.

La risposta al pericolo da parte dei dirigenti genovesi è immediata ed efficace nel momento in cui i popolari mostrano di volersi dare una struttura militare all'interno della città: scatta la reazione che non ha però bisogno di ricorrere alle armi in quanto lo stesso de Mari mostra scarso interesse a continuare la sua azione e aderisce di buon grado a giurare, dinnanzi al podestà, un documento di pace.

Un primo elemento di interesse del documento consiste nell'indicazione della presenza, in veste di consulenti, di alcuni giuristi che, in aderenza ad una situazione di fatto ormai consolidata, determinano una gerarchia e dei criteri di compatibilità fra le varie organizzazioni cittadine. La circostanza

che alcuni di essi siano dei canonisti è giustificata dalla necessità di dichiarare nullo un giuramento prestato dai componenti l'associazione di cui è a capo il de Mari: esso è infatti contrario all'altro e più solenne patto che sta alla base dell'ordinamento cittadino e che è inserito ormai nel breve giurato dal podestà. Il contrasto tra i due impegni fa prevalere il più importante e libera immediatamente i soggetti coinvolti, mentre sono previste alcune pene, tipiche per i reati di lesa maestà, per coloro che non recedano immediatamente dal patto illecito. Nello stesso documento si prende lo spunto per imporre lo scioglimento di tutte le associazioni che si proponano fini politiche e di sovversione dell'ordinamento costituito, impersonato dal podestà.

La reazione nobiliare riesce ad impedire per il momento al popolo di assumere una presenza istituzionale nella vita genovese ed ancora una volta si pensa, attraverso le minacce di gravi sanzioni penali, di poter fermare un processo politico e sociale che trova ormai le sue ragioni di essere nelle strutture economiche della repubblica.

Neppure ha successo, nel 1251, l'intervento pacificatore del papa Innocenzo IV, il famoso giurista genovese Sinibaldo Fieschi, ed il suo tentativo di aggregare le fazioni nobiliari e presentarle compatte a contestare le pretese popolari. Le ragioni che portano ad un nuovo rivolgimento istituzionale sono infatti legate all'espansione economica e politica di Genova ed alle conseguenze sociali che ne derivano. L'atto finale sarà, nel 1257, il capitano del Popolo di Guglielmo Boccanegra, che avrà delle caratteristiche ben diverse rispetto alla generalità dei comuni italiani.

Bibliografia

Le fonti più significative si trovano in *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, Torino 1854-1857 (*Historiae Patriae Monumenta*, VII, IX); *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89); *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII); *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis); *Il Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/II (1862); *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1962 (*Fonti e studi di storia ecclesiastica*, 1).

Vasti apparati bibliografici, aggiornati agli anni di pubblicazione, si trovano in alcune opere di sintesi, di differente impostazione, quali V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, Genova 1955; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968; G. AIRALDI, *Genova e la Liguria nel Medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, V, Torino 1986, pp. 365-562. La bibliografia storica ligure è poi reperibile fino al

1988 nei bollettini bibliografici in appendice agli « Atti della Società Ligure di Storia Patria » e, dal 1988 in poi, nei « Quaderni Franzoniani. Semestrale di bibliografia e cultura ligure ».

Studi più specifici, relativi alla compagna ed al comune consolare e podestarile, sono quelli di F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1942; U. FORMENTINI, *Genova nel Basso Impero e nell'Alto Medioevo, in Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, a cura dell'Istituto per la Storia di Genova, II, Milano 1941; A.R. SCARSELLA, *Il Comune dei Consoli, Ibidem*, III, Milano 1941; I. PERI, *Studi sul Comune di Genova. I. Genesi e formazione del Comune consolare a Genova, II. Ordinamento del Comune consolare*, Palermo 1951; V. VITALE, *Il comune del podestà a Genova*, Milano 1951; G. PISTARINO, *Genova medievale tra oriente ed occidente*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXI (1969), pp. 44-73; G. PETTI BALBI, *Genova medievale vista dai contemporanei*, Genova 1978; B. KEDAR, *Mercanti genovesi in Alessandria d'Egitto negli anni sessanta del secolo XI*, in *Miscellanea di studi storici*, II, Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 43), pp. 21-30; V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983.

Sugli aspetti economici rimangono fondamentali H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXV (1905); R.S. LOPEZ, *Studi sull'economia genovese nel Medio Evo*, Torino 1936; ID., *La prima crisi della banca di Genova (1210-1259)*, Milano 1956.

Per l'aspetto architettonico si veda E. POLEGGI, *Iconografia di Genova e delle Riviere*, Genova 1977.

Per l'ambiente religioso si veda A. LIVA, *Il potere vescovile in Genova*, in *La storia dei genovesi*, Genova 1981, pp. 49-71; V. POLONIO, *Patrimonio e investimenti nel Capitolo di San Lorenzo di Genova nei secoli XII-XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), pp. 229-281; V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel Basso Medioevo: vescovi e capitoli cattedrali in Liguria, Ibidem*, n.s., XXIX/I (1989), pp. 85-210.

Per gli aspetti giuridici cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.

Le citazioni riportate nel testo sono tratte rispettivamente da *I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1924 (Fonti per la storia d'Italia, 38), doc. n. 11, pp. 326-327, ripubblicato e tradotto in G. FASOLI - F. BOCCHI, *La città medievale italiana*, Firenze 1973, pp. 124-125, ove si trova anche il testo di Caffaro, *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori* cit., pp. 5, 13-14, 138-139, ed il testo del breve dei consoli del 1143, pp. 147-149 (la numerazione dei capitoli è tratta da F. NICCOLAI, *Contributo* cit., pp. 103-105); Maestro Bartolomeo, *Annali*, in *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, trad. di G. MONLEONE, IV, Genova 1928, p. 48; E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo X*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro* cit., II, p. 311; L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1980, p. 41.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo